

ASSOCIAZIONE CARE4LIFE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
A P S - ETS

35013 Cittadella (PD) – Via del Telarolo, 33

CF. 90019240283

Verbale dell'assemblea del 10 maggio 2020

In data odierna, l'assemblea dei Soci di CARE4LIFE – APS-ETS, regolarmente convocata con avviso affisso presso la sede dell'associazione del 25/04/2020 ed inviato via mail agli associati, si è riunita alle ore 11,00 in prima convocazione, presso la sede sociale, ovvero in modalità web, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione delle variazioni richieste allo STATUTO SOCIALE dalla Regione Veneto e deliberare conseguenti.

Al sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea Andrea Casonato, presidente del consiglio direttivo, che chiama a fungere da segretario Daniela Giacometti.

Il Presidente ringrazia innanzitutto i presenti per la partecipazione e constata che l'assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ed essendo presenti n. 14 soci su 25 totali e quindi rappresentando la maggioranza assoluta, in proprio o per delega ed i componenti del consiglio direttivo nelle persone del presidente Andrea Casonato, del vicepresidente Michela Bacchin e del segretario Daniela Giacometti.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori presenti, sono contenuti in un foglio presenza che fa parte integrante del presente verbale, da conservare agli atti dell'Associazione.

Il Presidente informa l'assemblea che era stata presentata la domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale regionale che ha avuto la comunicazione del diniego all'iscrizione in data 24 aprile 2020, in quanto sono state riscontrate alcune diversità rispetto allo statuto standard previsto per il tipo di associazione cui è desiderio dei Soci di appartenere, e che è necessario provvedere a soddisfare tali richieste di variazione; la presente Assemblea dovrebbe quindi deliberare in tal senso. Informa che è stata inviata a mezzo PEC in data 04 maggio 2020 consegnata nella stessa data, una lettera di richiesta di spostamento del termine di 10 giorni per fare osservazioni al diniego e per permettere all'Assemblea dei soci, convocata immediatamente, di deliberare sul merito.

Il Presidente inizia quindi la lettura delle variazioni da apportare rispetto al precedente statuto, e dopo aver esaminato con i soci tutte le nuove aggiunte ed averle insieme approfondite con l'ausilio dello statuto tipo della regione Veneto, propone all'Assemblea di approvare le modifiche seguenti allo statuto dell'associazione.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di manifestare la volontà di modificare – essendo insufficiente - il numero minimo dei soci esistenti alla data di costituzione dell'associazione da 5 a 7 in

modo da soddisfare il minimo di sette soci richiesto dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

2. Di manifestare la volontà di essere APS – Associazione di Promozione Sociale - nel rispetto delle norme previste dal Capo II del D.Lgs 117/2017; di manifestare la volontà di essere iscritti al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e successivamente al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – al momento della sua entrata in vigore;
3. Di approvare le seguenti modifiche allo Statuto Sociale:
 - a) Sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 con il seguente "E' costituita, nel rispetto del codice civile, dell'articolo 35 decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CARE4LIFE – APS - ETS"."
 - b) Sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 con il seguente "L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.l., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico."
 - c) Sostituzione dell'art. 3 con il seguente: L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - Promozione ed organizzazione di incontri per la diffusione della cultura dell'uso del defibrillatore automatico;
 - Promozione ed organizzazione di corsi di insegnamento di rianimazione cardio-polmonare, con e senza l'ausilio di defibrillatore semi-automatico;
 - Promozione ed organizzazione di incontri, seminari, workshop e altri eventi similari finalizzati alla promozione della salute e del benessere psico-fisico-sociale nella popolazione di tutte le età;
 - Promozione ed organizzazione eventi informativi, formativi e di corsi di primo soccorso, di insegnamento di tecniche salvavita, sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previste dall'art. 5 della legge 117/2017, sono indicate di seguito, con identificazione nella lettera di riferimento della norma citata:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui **alla lettera i**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui **alla lettera d**;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui **alla lettera i**;
- l'organizzazione di attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 legge 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con sostenitori e con il Pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 117/2017;

L'attività si concretizza mediante la realizzazione delle seguenti azioni indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Organizzazione ed esecuzione di incontri per la diffusione della cultura dell'uso del defibrillatore automatico;

- Organizzazione ed esecuzione di corsi di insegnamento di rianimazione cardio-polmonare, con e senza l'ausilio di defibrillatore semi-automatico;
- Organizzazione ed esecuzione di incontri, seminari, workshop e altri eventi similari finalizzati alla promozione della salute e del benessere psico-fisico-sociale nella popolazione di tutte le età;
- Organizzazione ed esecuzione di corsi di primo soccorso, di eventi informativi, formativi, di insegnamento di tecniche salvavita, sulla sicurezza sul lavoro e antincendio, di assistenza alla disabilità temporanea o permanente delle persone;
- Organizzazione e gestione di eventi educativi e formativi, rivolti ai ragazzi in età scolastica, volti a limitare la dispersione scolastica e a sensibilizzarli rispetto a una cultura della salute e del benessere;
- Organizzazione e gestione di eventi ludici e ricreativi rivolti ai soci per rafforzare lo spirito associativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà aderire a reti associative, collaborare con enti pubblici o privati e stipulare convenzioni con gli enti pubblici.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

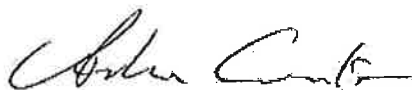
L'associazione opera nel territorio prevalentemente nella Regione Veneto.

- d) Aggiungere all'art. 6 i seguenti punti: - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali, ed ottenere una risposta entro i 60 giorni successivi alla richiesta effettuata al Consiglio direttivo; - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- e) Aggiungere all'art. 11 4 comma la frase seguente: gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un voto qualunque sia il numero dei propri associati.

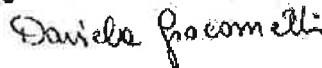
4. Di delegare il Presidente a compiere e firmare tutti gli atti utili e necessari per ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente – Andrea Casonato



Il segretario – Daniela Giacomelli



Registrato a Cittadella il 4/6/2020
N. 547
versati Euro ALTO ESSENTE

Il Funzionario delegato (*)

Mano SERRINO

Assemblea di approvazione nuovo statuto

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

Pagina di 3



STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
"ASSOCIAZIONE CARE4LIFE – APS- ETS"



ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del codice civile, dell'articolo 35 decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CARE4LIFE – APS - ETS".

L'acronimo APS- ETS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'entrata in vigore del registro unico nazionale del Terzo Settore e a seguito dell'iscrizione in esso di questa associazione.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Cittadella (PD) -via del Telarolo, 33.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - (Finalità)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Promozione ed organizzazione di incontri per la diffusione della cultura dell'uso del defibrillatore automatico;
- Promozione ed organizzazione di corsi di insegnamento di rianimazione cardio-polmonare, con e senza l'ausilio di defibrillatore semi-automatico;
- Promozione ed organizzazione di incontri, seminari, workshop e altri eventi simili finalizzati alla promozione della salute e del benessere psico-fisico-sociale nella popolazione di tutte le età;
- Promozione ed organizzazione eventi informativi, formativi e di corsi di primo soccorso, di insegnamento di tecniche salvavita, sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previste dall'art. 5 della legge 117/2017, sono indicate di seguito, con identificazione nella lettera di riferimento della norma citata:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui **alla lettera i**;



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla **lettera d**;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla **lettera l**;

- l'organizzazione di attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 legge 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con sostenitori e con il Pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 117/2017;

L'attività si concretizza mediante la realizzazione delle seguenti azioni indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Organizzazione ed esecuzione di Incontri per la diffusione della cultura dell'uso del defibrillatore automatico;
- Organizzazione ed esecuzione di corsi di insegnamento di rianimazione cardio-polmonare, con e senza l'ausilio di defibrillatore semi-automatico;
- Organizzazione ed esecuzione di incontri, seminari, workshop e altri eventi simili finalizzati alla promozione della salute e del benessere psico-fisico-sociale nella popolazione di tutte le età;
- Organizzazione ed esecuzione di corsi di primo soccorso, di eventi informativi, formativi, di insegnamento di tecniche salvavita, sulla sicurezza sul lavoro e antincendio, di assistenza alla disabilità temporanea o permanente delle persone;
- Organizzazione e gestione di eventi educativi e formativi, rivolti ai ragazzi in età scolastica, volti a limitare la dispersione scolastica e a sensibilizzarli rispetto a una cultura della salute e del benessere;
- Organizzazione e gestione di eventi ludici e ricreativi rivolti ai soci per rafforzare lo spirito associativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà aderire a reti associative, collaborare con enti pubblici o privati e stipulare convenzioni con gli enti pubblici.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera nel territorio prevalentemente nella Regione Veneto.

ART. 4 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e gli ETS che ne condividono le finalità e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarla all'interessato ed annotarla nel libro degli associati. In caso di diniego dell'iscrizione, il Consiglio Direttivo è tenuto a dare apposita comunicazione motivata all'interessato entro 60 giorni. L'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, potrà chiedere che si pronunci in merito, l'assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 - (Associati)

Assemblea di approvazione nuovo statuto

Carlo C...

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale;
2. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
3. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali, ed ottenere una risposta entro i 60 giorni successivi alla richiesta effettuata al Consiglio direttivo;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed essere in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto a un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

I soci dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea.

ART. 7 - (Volontari)

L'Associazione per il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, saranno iscritti in un apposito registro. Il volontario è colui che svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto dell'art. 36 della legge 117/2017.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Viene escluso dall'associazione il socio che non è in regola con il versamento della quota associativa, entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il socio dell'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso il ricorso in Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione, oppure presso il giudice ordinario.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- organo di controllo e/o revisore legale ove previsti dalla norma di legge
-

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Ciascun associato ha un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un voto, qualunque sia il numero dei propri associati. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera in via definitiva sul diniego di ammissione all'associazione di un nuovo socio;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ART. 13 - (Convocazione)

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione dei documenti di bilancio. Può essere inoltre convocata su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e comunicazione scritta a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci a mezzo e-mail - posta elettronica. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la data e la sede della riunione (sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione) nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Deve essere spedita e divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Assemblea di approvazione nuovo statuto

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione e in libera visione a tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale.

ART. 15 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 16 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera lo scioglimento dell'associazione, la nomina del liquidatore nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

ART. 17 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo (compreso il presidente) è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, per garantire il regolare funzionamento dell'associazione. Inoltre deve essere convocato su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{3}$ dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale, conservato presso locali dell'associazione.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo nomina un vice-presidente ed un segretario.

Qualora venisse a mancare un consigliere, esso viene sostituito con il primo dei non eletti. Quest'ultimo cessa il suo mandato alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.

ART. 18 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo,

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'assemblea i documenti annuali di bilancio preventivo e consuntivo;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;



Handwritten signature

- cura la tenuta dei libri sociali.

ART. 19 - (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti con le maggioranze previste all'art. 15 del presente statuto.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza prevista all'art. 15 del presente statuto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, Il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta di fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017, ivi comprese attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci che siano in regola con il versamento della quota sociale annuale.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8-comma 2 del D.Lgs 117/2017, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e delle relative norme di attuazione.

Assemblea di approvazione nuovo statuto

Le scritture contabili e di bilancio sono predisposte dal Consiglio Direttivo e vengono approvate dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56-comma 1 - della legge 17/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Libri sociali)

Oltre alle scritture di bilancio e alle scritture contabili, l'organo di amministrazione dell'Associazione ha il compito di curare la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati,
- libro dei volontari,
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del organo di amministrazione.

Gli associati o gli aderenti, in regola con i versamenti delle quote associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 27 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività effettiva del Runts stesso.

Cittadella, lì 10 maggio 2020



